



**Associazione Fontanieri Ticinesi**

# **STATUTO**

**Edizione**

**26 novembre 2013**

**(Versione rivista e aggiornata in data 29 settembre 2023)**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
FONTANIERI TICINESEI  
AFT**

**Edizione**

**26 novembre 2013**

**(Versione rivista e aggiornata in data 29 settembre 2023)**

## CAPITOLO I

Denominazione	Art. 1	sotto la denominazione “Associazione Fontanieri Ticinesi AFT” ( in seguito “Associazione”) è costituita un’associazione secondo gli Art. 60 e segg. del CCS
Scopi	Art. 2	Scopi dell’associazione sono quelli di: <ul style="list-style-type: none"><li>A) Agevolare l’interscambio di esperienze</li><li>B) Favorire la divulgazione di informazioni tecniche e normative di interesse per gli associati</li><li>C) Promuovere la collaborazione con Enti e associazioni operativi nel settore idrico</li></ul>
Sede	Art. 3	L’associazione ha come sede il domicilio del presidente in carica

## CAPITOLO II

Membri	Art.4	Compongono l'Associazione:  A) In qualità di membri attivi con diritto di voto , Fontanieri Ticinesi in possesso dell'attestato Federale di Capacità  B) In qualità di membri passivi, con diritto di voto, Enti , le ditte e specialisti che operano nel settore idraulico  C) In qualità di membri sostenitori, senza diritto di voto, Enti, le ditte e persone che non operano nel settore idraulico.
Quote sociali	Art. 5	I membri dell'Associazione versano una quota annuale che ammonta a:  A) Fontanieri con attestato federale: Fr. 50.-  B) Membri passivi: Fr. 100.-  C) Membri sostenitori: da Fr. 100.-
Adesioni	Art. 6	Le domande di ammissione vanno dirette al comitato dell'Associazione, il quale decide sull'accettazione.
Dimissioni	Art. 7	L'uscita dall'Associazione può avvenire soltanto alla fine di ogni anno civile, con comunicazione scritta da inviare al comitato entro il 30 Novembre.
Esclusioni	Art. 8	La decisione di esclusione di un membro dall'Associazione è competenza dell'assemblea.  L'esclusione può essere decisa nei confronti di un membro in mora con il pagamento delle tasse o per altri motivi gravi.

## CAPITOLO III

### Organi

Organi	Art.9	Gli organi dell'Associazione sono: A) l'assemblea; B) il comitato; C) la commissione di revisione;
Assemblea	Art. 10	L'assemblea è l'organo superiore dell'Associazione. Ogni membro dell'Associazione delega all'assemblea un solo rappresentante con diritto di voto.
Attributi	Art. 11	Sono di competenza dell'assemblea: 1. la revisione totale o parziale dello statuto; 2. la nomina del presidente; 3. la nomina del comitato; 4. la nomina della commissione di revisione; 5. l'approvazione della relazione annuale del comitato; 6. l'approvazione dei conti d'esercizio; 7. l'esclusione dei membri ( Art. 8); 8. la decisione di scioglimento dell'Assemblea ( Art. 15).  Su proposta del comitato, l'assemblea può conferire la nomina di membro onorario dell'AFT a persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.

I membri onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione; non sono soggetti a tassa e non hanno diritto di voto.

Convocazione  
ordinaria

Art. 12 L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 Giugno, su convocazione scritta del comitato inviata ai membri con almeno 30 giorni di anticipo.

Eventuali proposte dei membri, da inserire nell'ordine del giorno, devono pervenire al comitato entro il 31 Marzo

L'assemblea delibera validamente, a maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti aventi diritto di voto.

Straordinaria

Art. 13 L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque tempo, per invito del comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei membri dell'Associazione, indirizzata al comitato.

Decisioni

Art. 14 L'assemblea non può deliberare su oggetti non previsti all'ordine del giorno.

Scioglimento

Art. 15 La proposta di scioglimento dell'Associazione dovrà essere comunicata ai membri, almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea (ordinaria o straordinaria).

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere pronunciato con l'adesione di almeno 2/3 dei membri presenti aventi diritto di voto.

Comitato	<p>Art. 16 Organo dirigente dell'Associazione è il comitato composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente<sup>1</sup>.</p> <p>I membri del comitato rimangono in carica quattro anni e sempre rieleggibili.</p> <p>Il comitato nomina nel suo seno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il vice presidente;</li> <li>- il segretario;</li> <li>- il cassiere.</li> </ul> <p>Compito esplicito del comitato è di dirigere l'Associazione ai sensi dell'Art.2 dello Statuto.</p> <p>Il lavoro prestato dai membri del comitato nella loro funzione resta di esclusiva proprietà dell'Associazione</p>
Convocazioni	<p>Art. 17 Il presidente convoca le sedute del comitato e ne dirige le deliberazioni, le quali sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità decide il voto del presidente.</p>
Commissioni	<p>Art. 18 Il comitato può istituire commissioni per lo studio dei problemi riguardanti lo scopo dell'Associazione.</p>
Commissione di revisione	<p>Art. 19 La commissione di revisione è composta di 2 membri e di 1 supplente, che non possono far parte del comitato.</p>

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con votazione favorevole durante l'assemblea del 29.09.2023. L'articolo nella sua stesura originale riportava quanto segue: "Organo dirigente dell'Associazione è il comitato composto da 5 membri, compreso il presidente."

Rimane in carica 1 anno ed è rieleggibile.

Essa presenta annualmente all'assemblea un rapporto scritto sui conti d'esercizio e sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

## **CAPITOLO IV**

### **Responsabilità e scioglimento**

Patrimonio sociale     Art. 20     Degli impegni dell'Associazione risponde unicamente la sostanza sociale.

È esclusa la garanzia personale dei membri

L'Associazione è rappresentata, di fronte a terzi, dal presidente e dal segretario che ne firmano gli atti.

Scioglimento             Art. 21     In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale verrà versato ad una associazione che persegue scopi analoghi, oppure ad un'opera di beneficenza scelta dall'assemblea sociale.

## **CAPITOLO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Entrata in vigore         Art. 22     Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea generale dei membri dell'Associazione tenuta il 26 novembre 2013

Modifiche                 Art. 23     L'Art.4(§C) e Art.5(§C) sono stati modificati dall'assemblea del 28 maggio 2015



L'Art. 5(§A) sono stati modificati dall'assemblea del 20 maggio 2016

L'Art.4(§B) e Art.5(§A-C) sono stati modificati dall'assemblea del 10 agosto 2020

Art.16 L'Art. 16 è stato modificato dall'assemblea del 29 settembre 2023.